

Modifica statuto della Fondazione Marino per l'Autismo E.T.S.**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitrè del mese di aprile alle ore sedici e dieci minuti

23/04/2025 - 16:10

In Melito di Porto Salvo, nella sede della Fondazione di cui appresso, in via Prunella Inferiore, alle ore sedici e dieci minuti.

Innanzi a me dottor Clemente Mazzù, Notaio in Reggio di Calabria, con studio in Via Roma n. 12 ed iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri,

è presente:

- **MARINO Giovanni**, nato il 3 gennaio 1950 a Melito di Porto Salvo e domiciliato per la carica come appresso, quale **Presidente** e legale rappresentante della "**Fondazione Marino per l'Autismo E.T.S.**" con sede in Melito di Porto Salvo, via Prunella Inferiore snc, c.f.: **02334640808**, iscritta al R.U.N.T.S. della Regione Calabria, col repertorio n. 0047648, dal 13 marzo 2023.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il Verbale dell'Assemblea degli associati della suddetta Fondazione, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 13 del vigente statuto, il comparente Marino Giovanni, il quale ha dato atto:

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora;

b) che sono presenti numero sette associati, in persona:

- del medesimo **Giovanni Marino**;

- di **Maria Antonia Cogliandro**, nata il 26 aprile 1952 a Melito di Porto Salvo;

- di **Natale Marino**, nato il 3 marzo 1955 a Melito di Porto Salvo;

- di **Letizia Marino**, nata il 10 dicembre 1990 a Melito di Porto Salvo; oltre che in proprio anche:

- di **Fernanda Ricotta**, nata il 7 settembre 1958 a Cosenza, giusta delega depositata agli atti della Fondazione;

- di **Pasqualina Pace**, nata il 16 ottobre 1984 a Melito di Porto Salvo;

- della **Citta Metropolitana di Reggio Calabria**, in persona di Fuda Salvatore, nato il 7 settembre 1979 a Siderno, giusta delega del Sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe Falcomata, depositata agli atti della Fondazione;

- risulta assente invece l'altro associato: **Comune di Melito di Porto Salvo**;

dichiara:

ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, propone di modificare lo statuto della Fondazione, al fine di modificare il **sistema di nomina del Presidente della Fondazione.**

Tale modifica consisterà in una riformulazione generale dell'intero statuto, con avvertenza che detta riformulazione, come da previsione stabilita dal vigente art. 16, comma due, non interesserà il contenuto del vigente art. 2, comma tre, e degli articoli 21 e 22, inerenti, rispettivamente, gli scopi precipui della fondazione e l'estinzione della stessa, contenuti che, pertanto, resteranno invariati.

Il **Presidente** dichiara che l'attuale sede legale della Fondazione è in Melito P.S. (RC) Via Prunella Inferiore snc.

Quindi, preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea degli associati all'unanimità **delibera, l'approvazione del nuovo testo dello Statuto**, composto di complessivi 23 articoli, che, adeguatamente modificato, nel rispetto della normativa in tema di Enti del Terzo Settore, complessivamente si approva, secondo il testo integralmente trascritto come appresso, e già conosciuto dagli associati. Non essendoci nient'altro da deliberare o discutere il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, alle ore sedici e trenta minuti

Statuto della Fondazione

**"Fondazione Marino per l'Autismo E.T.S."
con sede in Melito di Porto Salvo (RC)**

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede associativa.

È costituita la fondazione denominata "Fondazione Marino per l'Autismo E.T.S.", iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (**'Codice del Terzo Settore'**) al n. 47648.

La Fondazione ha sede in Melito di Porto Salvo (RC) e potrà istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2

Scopo.

La Fondazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a tutela delle persone con autismo.

La Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento dei fini di solidarietà ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità assistite, garantendo loro pari dignità e la migliore qualità di vita possibile, attraverso iniziative di tutela, assistenza e cura materiale e morale; essa avrà come primi e diretti beneficiari Anthony

Marino, nato a New York-Stati Uniti d'America, il 28 marzo 1981, e Giuseppe Marino, nato a Melito di Porto Salvo il 4 agosto 1989, figli del Fondatore Giovanni Marino.

In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art 5 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione realizzerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie garantite in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, ambulatoriale a favore di persone con autismo in situazione di gravità;
- realizzare e gestire, anche in regime di convenzione, una comunità alloggio per persone con autismo.
- interventi e servizi volti a promuovere e garantire la migliore qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione delle persone con autismo;
- individuazione, realizzazione, gestione, promozione, e sostegno dell'inserimento lavorativo, anche in forma protetta, delle persone con autismo;
- realizzazione, promozione e gestione di soggiorni vacanza specifici per persone con autismo e le loro famiglie volto a favorire il processo di integrazione sociale e soddisfare bisogni sociali;
- promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi;
- promozione e collaborazione in ricerche scientifiche di particolare interesse scientifico e sociale.

Per la gestione dei servizi di assistenza e di riabilitazione la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, efficienza ed esperienza nella esecuzione dell'attività di assistenza.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei propri fini e lo svolgimento delle iniziative di cui al precedente articolo, la Fondazione, in via secondaria o strumentale, può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, e potrà effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statutari. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, tra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
- c) amministrare e gestire beni di cui abbia la proprietà, il

possesso o la concessione;

d) promuovere la costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture;

e) commercializzare, per il perseguimento di fini istituzionali, sistemi e/o dispositivi di comunicazione progettati e realizzati all'interno della Fondazione e, in genere, ogni altro prodotto realizzato dalla Fondazione nell'esercizio della propria attività e nel perseguimento dei propri scopi;

f) costruire un presidio di riabilitazione continuativa a carattere estensivo, semiresidenziale ed ambulatoriale.

È fatto divieto di svolgere iniziative diverse da quelle connesse al raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 4

Durata.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5

Ambito di operatività.

La Fondazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

Articolo 6

Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, destinati a patrimonio dai membri fondatori, sostenitori, e benemeriti;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, e che siano destinati a patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e in conformità ai criteri stabiliti dal presente statuto e dalla legge.

I versamenti a patrimonio della Fondazione non sono rivalu-

tabili, né ripetibili in nessun caso. Ne è esclusa la ripetizione anche in ipotesi di recesso o esclusione dei soci.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, o il capitale, durante la vita dell'organizzazione, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Articolo 7

Avanzi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, confluiscono nel fondo di gestione e devono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, e, in subordine, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto dei beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività dell'ente.

Articolo 8

Fondo di gestione.

Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate che confluiscono nel Fondo di gestione:

- i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- utili dell'esercizio delle attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- proventi del 5x1000 (cinque per mille);
- introiti da soggetti privati oppure da Enti pubblici per servizi resi dalla Fondazione nell'ambito dell'accreditamento;
- contributi da parte delle persone assistite, qualora il contributo ricevuto da Enti pubblici per i servizi convenzionati non coprano il costo complessivo dell'assistenza. L'eventuale richiesta del contributo di compartecipazione alla retta non si applica ai figli del Fondatore.

Le rendite e le risorse della Fondazione potranno essere impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari, ribadendosi l'espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, su mandato del Consiglio di Amministrazione eccetto quelle di ordinaria amministrazione.

Articolo 9

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti a terzi, donazioni e anche contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta, nei limiti e se consentito dalle leggi vigenti, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o servizio di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art 7, comma 2, Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può ricevere finanziamenti, che saranno improduttivi di interessi per il soggetto finanziatore con diritto di questi alla restituzione del capitale finanziato, sempre che il finanziamento consegua ad un contratto redatto in forma scritta; diversamente, l'erogazione a favore della Fondazione si intenderà effettuata a titolo di apporto irripetibile.

Qualsiasi apporto o versamento, effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione alla organizzazione o all'attività dell'organizzazione diverso dai diritti di partecipazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

Articolo 10

Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si distinguono in membri Fondatori, Sostenitori e Benemeriti.

È membro Fondatore il Sig. Giovanni Marino.
Possono essere membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane ed estere, che contribuiscono o hanno contribuito all'incremento del patrimonio della Fondazione e/o del fondo di gestione, mediante contributi annuali o pluriennali in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea stessa.

I membri Sostenitori partecipano con diritto di voto all'Assemblea e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che può disporre motivatamente l'esclusione in caso di grave e

reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

I membri Sostenitori che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione non sono vincolati al versamento di contributi di qualsiasi natura.

La qualifica di membri sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato salvo diversa determinazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può nominare determinati soggetti quali membri Benemeriti. Può essere nominata tale qualunque persona, pubblica o privata, italiana o estera, che effettui contributi, donazioni, lasciti e rendite a favore della Fondazione, di valore rilevante, o che svolga attività che concorrano in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi della Fondazione. I membri Benemeriti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 11

Organi della fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione legale dei conti, se nominato.

Articolo 12

Il Presidente.

La carica di Presidente della Fondazione è ricoperta dal fondatore Giovanni Marino.

Dopo la sua morte, le sue dimissioni ovvero in caso di permanente ed accertata incapacità allo svolgimento dell'ufficio, la carica di Presidente è attribuita a Letizia Marino, senza scadenza di mandato, e con i poteri del Fondatore che saranno mantenuti fino alla esistenza in vita di Anthony e Giuseppe Marino.

A Giovanni Marino, a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente, è attribuito il ruolo di consigliere di amministrazione, senza scadenza di mandato, che può cedere a persona nominata tramite semplice comunicazione scritta nei modi ritenuti più opportuni.

Nell'ipotesi di impossibilità o rinuncia all'assunzione ovvero cessazione dalla carica di Presidente da parte di Letizia Marino, la stessa è attribuita secondo le seguenti modalità:

- fino all'esistenza in vita di Anthony e Giuseppe Marino, il Presidente è designato da Letizia Marino;
- in subordine, in caso di mancata designazione, ne è proposta l'assunzione a tempo indeterminato ai discendenti diretti di Letizia Marino in ordine di grado e - a parità di grado - di anzianità;

	in ulteriore subordine, in caso di mancata designazione da parte di Letizia Marino e contestuale assenza di un suo discendente diretto che accetti la carica, il Presidente è eletto dall'Assemblea, scelto internamente, e dura in carica cinque anni; - dopo la morte di Anthony e Giuseppe Marino, il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente: - per tutta la durata della vita di Anthony Marino e Giuseppe Marino, o di almeno uno di essi, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, i cui componenti assumono, durante la loro carica, anche il ruolo di Soci Sostenitori; - convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; - cura l'esecuzione delle delibere degli organi che presiede e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge; - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento; - esercita tutte le funzioni e i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e, tra questi, si intendono a lui delegati in via automatica i poteri di nominare procuratori speciali, affidare incarichi e consulenze ed assumere il personale; - nei casi di comprovata urgenza e, sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli per la loro ratifica al Consiglio alla prima seduta utile, da doversi convocare entro 30 giorni. La carica di Presidente della Fondazione non è compatibile con altri incarichi di presidenza o di appartenenza ad altri enti o associazioni aventi analoghi fini operativi. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, con gli stessi poteri. Al Presidente, in ragione dell'impegno profuso, va riconosciuto, salvo rinuncia, un compenso annuo forfetario. L'ammontare del compenso corrisposto al Presidente è determinato	

dall'Assemblea su parere dell'organo preposto alla revisione dei conti, che tiene conto di eventuali altri ruoli ricoperti all'interno della Fondazione.

La carica di Presidente è compatibile con la mansione di Direttore del Centro Polifunzionale.

Articolo 13

L'Assemblea.

L'Assemblea è composta dal Fondatore, dai membri Sostenitori e Benemeriti.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio e di previsione, ed ogni qual volta il Presidente della fondazione ritenga necessaria la convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, comunicato almeno otto giorni prima dell'adunanza, affisso nella sede della Fondazione e contestualmente inviato agli associati tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, fax o telegramma, raccomandata A/R, all'indirizzo dagli stessi formalmente comunicato. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo raccomandata a mano.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza di essi.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed approvate, ove necessario, dall'Autorità Tutoria.

Qualora un componente non possa partecipare all'Assemblea ordinaria o straordinaria, questi può delegare altro componente a rappresentarlo.

Non è consentita l'assunzione di più di una delega in capo al medesimo membro.

In caso di parità di voti nelle adunanze dell'assemblea, le delibere sono adottate con il voto determinante del presidente dell'Assemblea.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, se nominato.

Sono compiti dell'Assemblea:

- formulare proposte di attività ed esprimere pareri di indirizzo in ordine alla gestione della Fondazione;

- successivamente alla morte di Anthony e Giuseppe Marino, nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in caso di mancanza del membro Fondatore Sig. Giovanni Marino o Letizia Marino, individuarne il Presidente ed il Vicepresidente;

- nominare l'Organo di controllo ed i componenti dell'Organo di revisione dei conti;

- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio di esercizio dell'anno trascorso, unitamente al rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione economico/gestionale, qualora obbligatorio, e l'eventuale bilancio sociale;

- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento della Fondazione ed altri eventuali regolamenti interni;

- indicare i soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 22;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto, purché compatibili con la natura della Fondazione;

- sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità di liquidazione.

In ogni caso non sono modificabili le disposizioni di cui agli artt. 2, comma due, e 22, se non con l'unanimità degli aventi diritto al voto.

È in ogni caso necessario assumere il previo parere favorevole dell'Organo di revisione dei conti per tutte le modifiche che, direttamente o indirettamente, sono in grado di incidere sull'andamento amministrativo e contabile della Fondazione.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, compreso il Presidente.

Assume la Carica di Consigliere di amministrazione con funzioni di Vicepresidente il tutore dei fratelli Anthony e Giuseppe Marino. Nel caso di due tutori diversi, la funzione è inizialmente attribuita al tutore di Anthony Marino. Se la tutela è in capo al Presidente, il C.d.A. nomina un Vicepresidente scelto internamente.

È componente di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante delle famiglie degli utenti della Residenza.

È componente di diritto del Consiglio di Amministrazione il coordinatore delle attività educative/riabilitative, in rappresentanza del personale.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo rimborsi spese sostenute, preventivamente approvate dallo stesso Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- se si vengono a trovare in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti emanati e dell'inosservanza degli indirizzi e dei pareri espressi dall'Assemblea;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dell'Assemblea degli associati, su richiesta di uno dei componenti.

Articolo 15

Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo specifiche deleghe al Presidente, ed in particolare:

- delibera sugli argomenti di sua competenza;
- redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea, entro il mese di ottobre dell'anno in corso, il bilancio preventivo dell'anno successivo e entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera i criteri di scelta delle iniziative da compiersi, nonché le modalità operative per promuovere atti di liberalità;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento della fondazione e altri eventuali regolamenti interni;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei membri Sostenitori e sull'entità dei versamenti annuali o dell'attività richiesta per ottenere la qualifica;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei membri Benemeriti.

Inoltre, spetta al Consiglio di Amministrazione ogni ulteriore potere stabilito dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni trimestre per l'esame dei dati contabili ed operativi e per la redazione dei bilanci da sottoporre all'Assemblea, ed ogni qual volta che il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio ne faccia richiesta.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio è va-

validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consigliere che, per giustificato motivo, non possa partecipare al Consiglio di Amministrazione può delegare altro consigliere a rappresentarlo. Non è consentita l'assunzione di più di una delega in capo al medesimo consigliere.

In caso di parità di voti nelle adunanze del consiglio di amministrazione, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario, se nominato.

Articolo 16

Il Comitato tecnico-scientifico.

È data facoltà all'Assemblea, su proposta del Presidente, di costituire un Comitato tecnico-scientifico, composto da un numero di membri non superiore a cinque.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed è nominato dall'Assemblea tra eminenti personalità del mondo scientifico ed accademico che si sono contraddistinte per lo svolgimento di attività inerenti al settore in cui opera la Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico, cui è affidato il compito di progettare, programmare e realizzare l'attività di ricerca e di formazione nel campo dell'autismo, potrà esprimere pareri non vincolanti e coadiuvare il Consiglio di amministrazione a livello gestionale per quanto attiene ai profili di assistenza e di riabilitazione.

È componente del Comitato tecnico-scientifico, invitato di diritto, il dirigente dell'unità di neuropsichiatria infantile dell'ASP competente per territorio, o un suo delegato, al fine di realizzare una piena integrazione nell'ambito dei progetti scientifici e gestionali della Fondazione.

Il Comitato, presieduto dal Presidente della Fondazione, si riunisce almeno una volta l'anno, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Presidente della fondazione.

I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta dalla loro residenza.

Articolo 17

L'Organo di controllo.

L'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea per una durata di cinque anni rinnovabili, può essere collegiale o monocratico; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, altresì, i compiti di monito-

raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità prescrizioni di cui Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

All'Organo di controllo può essere altresì affidata la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18

Il Revisore dei conti.

Ove obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina un Revisore dei conti, organo di controllo contabile della fondazione, fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Il Revisore dei conti esercita tutti i relativi poteri in base alla legge e vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consultivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie.

Il Revisore dei conti resta in carica cinque anni e può essere riconfermato; salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha diritto, annualmente, al solo rimborso delle spese sostenute in relazione al suo Ufficio e gli potrà essere concessa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una indennità annuale.

Tale Ufficio è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Esercizio finanziario e bilanci.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio di esercizio decorso.

In caso di esistenza dell'Organo di revisione, la proposta di bilancio d'esercizio, approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene trasmessa, entro il 15 marzo, a tale organo, il quale dovrà, entro il giorno 30 dello stesso mese di marzo, esprimere il proprio parere sulla regolarità formale e sostanziale del documento contabile ricevuto.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione redige la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo che, con parere dell'Organo di Revisione (se nominato), viene trasmesso dall'Assemblea per l'approvazione, che avviene entro il 30 novembre.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione, restando a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla visione del documento, fino all'approvazione

da parte dell'Assemblea.

La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

Il bilancio, redatto ai sensi della normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del Codice del Terzo Settore, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione provvede all'espletamento degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione.

Articolo 20

Clausola Compromissoria.

Per ogni controversia in merito all'interpretazione dell'applicazione del presente statuto, le parti decidono sin d'ora di affidarsi ad un Collegio Arbitrale, scelto dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, il quale giudicherà secondo diritto ed il cui lodo sarà inappellabile.

Articolo 21

Estinzione.

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile.

Alla liquidazione della Fondazione provvede un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che assicurino il perseguimento degli stessi scopi di cui al presente Statuto e, segnatamente, assicurino la cura di Anthony e Giuseppe Marino.

Articolo 22

Estinzione successiva all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione può essere sciolta, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, per conseguimento delle finalità sociali o per impossibilità di conseguirle.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, col voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione eventualmente residuo verrà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore,

ad altri Enti del Terzo Settore che presentino attività e scopi analoghi a quelli della Fondazione e che abbiano cura di garantire la continuità assistenziale di Anthony e Giuseppe Marino, salvo diversa destinazione imposta dalla normativa pro tempore vigente.

Alla liquidazione della Fondazione provvede un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le altre norme di legge vigenti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, ho letto al comparente che, a mia richiesta, lo approva. Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte da me Notaio, su otto fogli e trenta facciate fin qui, viene sottoscritto alle ore sedici e trentacinque minuti.

F.to: Marino Giovanni

F.to: Clemente Mazzù Notaio

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 02 maggio 2025 al n. 1668 - Serie 1T.

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta delle parti Reggio Calabria, 12 maggio 2025.